

Associati in Partecipazione

Art. 7 co. 5 e 7-bis D.L. n. 76/2013
conv. Legge n. 99/2013

Associati in Partecipazione

Il limite massimo di 3 associati introdotto dalla L.
n. 92/2012 **non trova applicazione**
limitatamente:

- a) Alle imprese aventi scopo mutualistico, agli associati individuati mediante elezione dall'organo assembleare di cui all'articolo 2540 c.c., il cui contratto sia certificato dagli organismi di cui all'articolo 76 del D.Lgs. n. 276/2003 s.m.i.;
- b) In relazione al rapporto fra produttori e artisti, interpreti, esecutori, volto alla realizzazione di registrazioni sonore, audiovisive o di sequenze di immagini in movimento.



(Art. 7 co. 5 DL n. 76/2013 conv. Legge n. 99/2013 – MLPS Circ. n. 35/2013)

Stabilizzazione degli Associati in partecipazione

La stabilizzazione dei lavoratori in precedenza associati in partecipazione con apporto di lavoro avviene sulla base di contratti collettivi (*di qualsiasi livello*) stipulati dai datori di lavoro (*anche assistiti dalla propria organizzazione di categoria*) con le Oo.Ss. comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

La stipula dei C.C. deve avvenire **tra l'1/6/2013 e il 30/09/2013.**

Contenuto: I C.C. devono prevedere l'assunzione dei suddetti lavoratori già in forza mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato (*anche di apprendistato*) entro il termine di 3 mesi dalla sottoscrizione dell'accordo.

(Art. 7-bis DL n. 76/2013 conv. Legge n. 99/2013 – MLPS Circ. n. 35/2013)

Stabilizzazione degli Associati in partecipazione - Soggetti Interessati -

Aziende: l'accesso alla procedura è consentita "*anche*" a quelle che siano state destinatarie di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali (*purché non definitivi*) concernenti la qualificazione dei pregressi rapporti associativi;

Lavoratori: si deve trattare di soggetti (*anche cessati*) già parte in veste di associati, di contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro presso l'azienda associante.

(Art. 7-bis DL n. 76/2013 conv. Legge n. 99/2013 – MLPS Circ. n. 35/2013)



Stabilizzazione degli Associati in partecipazione - Limitazioni e Adempimenti -

- Nei primi 6 mesi successivi alle assunzioni, i datori di lavoro possono **recedere dal rapporto di lavoro solo per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo**;
- I lavoratori interessati **debbono altresì sottoscrivere un accordo individuale di conciliazione** (ex art. 410 ss. c.p.c.) *“con riferimento a tutto quanto riguarda i pregressi rapporti di associazione”* a valere come sanatoria di tutti i contenziosi eventualmente in atto;
- Il datore di lavoro deve provvedere al **versamento alla Ge.S. INPS (Legge n. 335/1995) di un contributo straordinario integrativo pari al 5% della quota di contribuzione** a carico degli associati per i periodi di vigenza dei contratti di associazione in partecipazione e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi, riferito a ciascun lavoratore assunto a t.i.;

(Art. 7-bis DL n. 76/2013 conv. Legge n. 99/2013 – MLPS Circ. n. 35/2013)

Stabilizzazione degli Associati in partecipazione - Verifica degli adempimenti -

I datori di lavoro debbono depositare, **entro il 31/01/2014**, presso le competenti sedi territoriali INPS:

- 1) I C.C. stipulati con le Oo.Ss.
- 2) Gli atti individuali di conciliazione sottoscritti dai lavoratori;
- 3) I contratti di lavoro subordinato a t.i. stipulati con ciascun lavoratore;
- 4) L'attestazione di avvenuto versamento della contribuzione straordinaria alla Ge.S. INPS.

L'INPS procederà a verificare la correttezza e completezza dei singoli adempimenti e comunicherà alle DTL ed ai singoli datori di lavoro l'esito della procedura.

(Art. 7-bis DL n. 76/2013 conv. Legge n. 99/2013 – MLPS Circ. n. 35/2013)

Stabilizzazione degli Associati in partecipazione - Effetti della procedura -

- Fino all'esito della verifica della procedura da parte dell'INPS **l'efficacia** degli eventuali provvedimenti (amministrativi o giurisdizionali) già adottati **rimane sospesa** (es. termini per la presentazione scritti difensivi, presentazione ricorsi ex art. 16 e 17 del D.Lgs. n. 124/2004, ecc.);
- L'esito finale positivo della procedura comporterà **l'estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi, assicurativi e fiscali** degli associati così "sanati" e dei tirocinanti presenti presso l'associante (anche connessi ad attività ispettiva già compiuta ante 23/08/2013).

Esclusioni: l'adesione alla procedura non comporta l'estinzione dei provvedimenti sanzionatori adottati in relazione all'utilizzo dei altri lavoratori (es. co.co.pro, P.IVA, ecc.) sebbene gli stessi provvedimenti siano presi nell'ambito del medesimo accertamento ispettivi.

(Art. 7-bis DL n. 76/2013 conv. Legge n. 99/2013 – MLPS Circ. n. 35/2013)

GRAZIE
per la vostra attenzione

Eufranio Massi
e
Vitantonio Lippolis